

## **Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"**

I rappresentanti della Direzione Regionale della Puglia e delle Organizzazioni Sindacali regionali

**VISTO** l'Accordo nazionale per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID-19", siglato il 30 aprile 2020;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art. 7, comma 6, lettera k), il quale prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica *«le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro»*;

**VISTA** la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 contenente *«Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*;

**VISTO** il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, redatto dall'INAIL nel mese di aprile 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, e il relativo allegato 6;

**VISTE** le Linee guida sulle misure di prevenzione e protezione a seguito del DPCM 26 aprile 2020, emanate dalla Divisione risorse dell'Agenzia delle entrate con nota n. 183067 del 30 aprile 2020;

**VISTE** le ordinanze della Regione Puglia in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;

**CONFERMATE** tutte le precedenti direttive centrali e regionali in materia di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro inerenti il contrasto alla diffusione del COVID-19;

**VISTO** l'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale si dispone che: *«1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente»;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'articolo 3, comma 5, il quale prevede che *«nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all' art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità»;*

**VISTO** il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, sottoscritto il 24 luglio 2020 con le Organizzazioni Sindacali, a cui le singole amministrazioni dovranno *«adeguarsi, nel rispetto del richiamato articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici»;*

**VISTA** la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** l'Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19, siglato tra i rappresentanti della Direzione regionale della Puglia e delle Organizzazioni sindacali regionali il 20 luglio 2020;

**VISTO** il Protocollo tra Direzione regionale della Puglia e Organizzazioni sindacali in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 del 20 luglio 2020;

**FERMI** restanti gli obblighi e i doveri per il datore di lavoro derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (*ex* decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e della vigente normativa emergenziale;

**PRESO ATTO** che nel delicato contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dell'Agenzia delle entrate, cosciente del ruolo fondamentale svolto per la collettività ha continuato ad operare con impegno ed efficacia in frangenti spesso difficilissimi;

**RITENUTO NECESSARIO** proseguire nel consolidare le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività devono essere svolte in presenza, a tutela della salute dei lavoratori e al contempo favorire nel miglior modo possibile *«la continuità amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti»* attraverso il ricorso alle misure previste dalla norma;

**AL FINE DI** promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi;

## **CONVENGONO**

### **Articolo 1**

#### ***(Principio e rinvii)***

1. Una risposta efficace all'epidemia in corso richiede a tutti un elevato senso di responsabilità individuale dentro e fuori dall'ambiente di lavoro.
2. Restano ferme le prescrizioni a tutela della salute contenute nel Protocollo tra Direzione regionale della Puglia e Organizzazioni sindacali in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 del 20 luglio 2020 e nell'accordo regionale per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 del 20 luglio 2020, ove compatibili con quelle contenute nel presente accordo.

## **Articolo 2**

### ***(Casi di lavoro in presenza)***

1. I lavoratori svolgono l'attività lavorativa in presenza solo nei seguenti casi:
  - a) per prestare i servizi essenziali di *front office* all'utenza;
  - b) per prestare i servizi essenziali di *back office* all'utenza non effettuabili con la prestazione lavorativa in modalità agile;
  - c) per svolgere attività non effettuabili con la prestazione lavorativa in modalità agile individuate nel Disciplinare per la regolamentazione del Lavoro agile in relazione all'emergenza da COVID-19 approvato con Protocollo d'intesa del 17 settembre 2020, nonché nella mappatura – non esaustiva – delle attività espletabili in tutto o in parte in modalità agile.
2. Ferma restando la percentuale minima di lavoro in modalità agile prevista dalle disposizioni normative e dagli accordi sindacali vigenti, l'individuazione delle attività di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, da svolgere in presenza è rimessa al prudente apprezzamento dei capi ufficio, in un'ottica di garanzia della salute.
3. I capi ufficio garantiscono, ogniqualvolta sia possibile, che l'attività lavorativa in presenza sia svolta da un solo lavoratore per stanza.

## **Articolo 3**

### ***(Accesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate in caso di coabitazione con altre PP.AA.)***

1. Per gli immobili occupati dall'Agenzia delle entrate e da altre amministrazioni pubbliche, l'accesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate avviene utilizzando, laddove presenti, gli ingressi ad essa riservati e comunque evitando, nei limiti del possibile, ogni contatto ravvicinato di personale e utenza.

## **Articolo 4**

### ***(Misurazione della temperatura corporea)***

1. Fermo restando l'obbligo della misurazione della temperatura corporea come previsto dal Protocollo regionale di cui all'articolo 1, comma 2, del presente accordo, negli edifici utilizzati sia dall'Agenzia delle entrate che da altre amministrazioni pubbliche, l'obbligo di misurazione della temperatura si estende a tutte le persone che utilizzino spazi comuni o che transitino comunque attraverso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.

## **Articolo 5**

### ***(Gel igienizzante)***

1. I lavoratori utilizzano il gel igienizzante contenuto nei distributori fissi posti in prossimità di beni di uso comune (distributori automatici, fotocopiatrici ecc.), prima di ogni utilizzo degli stessi.

## **Articolo 6**

### ***(Utilizzo dei distributori automatici)***

1. L'utilizzo dei distributori automatici è consentito a un lavoratore per volta.
2. I distributori automatici posizionati in parti comuni di edifici utilizzati anche da altre amministrazioni pubbliche e il cui contratto di gestione sia stato stipulato dall'Agenzia delle entrate sono posizionati in locali a uso esclusivo dell'Agenzia delle entrate.

## **Articolo 6**

### ***(Utilizzo degli ascensori)***

1. L'utilizzo degli ascensori è consentito esclusivamente in salita per tre o più piani da parte di una persona per volta. Sono fatti salvi i casi di oggettivo impedimento per problemi di deambulazione.

## **Articolo 7**

### ***(Utilizzo della mascherina)***

1. È obbligatorio l'uso della mascherina protettiva in caso di compresenza di più persone nella stessa stanza, anche laddove il distanziamento tra le stesse dovesse essere superiore ad un metro.
2. Gli uffici forniscono periodicamente un certo numero di mascherine ai lavoratori che svolgono attività lavorativa, in tutto o in parte, in presenza.

## **Articolo 8**

### ***(Distanziamento sociale e riunioni)***

1. Ogni spostamento sul luogo di lavoro avviene mantenendo il più elevato livello possibile di distanziamento dai colleghi.

2. Sono vietate le riunioni in presenza di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle disposte per motivi di servizio a seguito di prudente apprezzamento del capo ufficio in ordine alla sussistenza della loro effettiva necessità.

## **Articolo 9**

### ***(Misure in presenza di conclamati casi di positività al COVID-19)***

1. In presenza di un caso conclamato di contagio da SARS- Cov2, comunicato a mezzo posta elettronica alla casella COVID-19 DR PUGLIA o comunque conosciuto come dato certo, si procede come segue:
  - a) è data comunicazione all'Ufficio risorse materiali ai fini dell'organizzazione del servizio di decontaminazione;
  - b) il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione elabora una breve relazione indirizzata al suo diretto datore di lavoro;
  - c) sulla base della relazione tecnica del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro attua la procedura di urgenza, assumendo le conseguenti determinazioni, e dispone che sia data tempestiva comunicazione a tutti i lavoratori, ai rappresentanti dei lavoratori e alle organizzazioni sindacali dei giorni di chiusura della sede.

## **Articolo 10**

### ***(Test sierologici)***

1. La Direzione regionale della Puglia dell'Agenzia delle entrate si impegna ad assumere ogni iniziativa utile a stipulare apposite convenzioni con le ASL territorialmente competenti per ciascuno degli uffici da essa dipendenti, al fine di garantire l'effettuazione su base volontaria dei test sierologici da parte dei lavoratori.

## **Articolo 11**

### ***(Validità, efficacia, pubblicazione e vigilanza)***

1. Il presente accordo è efficace fino a nuovo accordo in relazione ai mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico ed è soggetto agli adeguamenti imposti dagli accordi nazionali che potranno sopraggiungere dopo la sua conclusione.
2. Il presente accordo è pubblicato sul sito *intranet* della Direzione regionale della Puglia ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica funzionale di tutti i lavoratori a cura dei rispettivi capi ufficio.
3. Ciascun capo ufficio vigilerà, per quanto di sua competenza, sulla scrupolosa osservanza del presente accordo.

Bari, 20 ottobre 2020

<i><b>La Parte Pubblica</b></i>	<i><b>La Parte Sindacale</b></i>
<i><b>Firmato</b></i>	FP/CGIL <i><b>APPROVATO</b></i>
	CISL/FP <i><b>APPROVATO</b></i>
	UIL/PA <i><b>APPROVATO</b></i>
	CONFSAL/UNSA <i><b>APPROVATO</b></i>
	FEDERAZIONE INTESA F.P <i><b>APPROVATO</b></i>
	FLP <i><b>APPROVATO</b></i>
	USB -PI <i><b>APPROVATO</b></i>